



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20

Data 11/04/2019

Oggetto: Esame e approvazione schema di modifica e integrazione dello Statuto del Comune di Castellana Sicula

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18,00** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **05 aprile 2019 Prot. n. 4040** previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe	si		7) MIGLIORE Massimiliano	si	
2) FIANDACA Daniela	si		8) GULINO Giuseppina	si	
3) MASCELLINO Francesco	si		9) PIZZUTO Angelo	si	
4) DI GANGI Maria Elena		si	10) GIACOMARRA Francesco	si	
5) GIACOMARRA Enza	si		11) VENTIMIGLIA Calogero	si	
6) GANGI Epifanio Salvatore	si		12) MURATORE Floriana	si	

Presenti n. 11

Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio .

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta;

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto .

Il sottoscritto Segretario Generale, sottopone all'esame del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : **“Esame e approvazione schema di modifica e integrazione dello Statuto del Comune di Castellana Sicula”** :

Premesso:

- che la **Legge Regionale n.11 del 26 giugno 2015** “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie” **all’art.1** comma 1 stabilisce: *“Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall’art.43 della legge regionale 15 marzo 1963 n.16 e successive modifiche e integrazioni, è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all’unità superiore”* e al comma 2 lettera b) stabilisce *“le parole da «e, limitatamente alle giunte comunali,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole «Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori e' fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori e' fissato a tre»”*;
 - che **l’art. 2** della sopradetta legge stabilisce al comma 1. *“A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all’art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un’indennità pari a quella dell’assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un’ indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all’atto dell’insediamento”*;
 - che **l’art.6** della citata legge reca disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione di atti nel sito internet, oltre agli obblighi previsti dalle leggi statali;
 - che la **Legge Regionale n.17 dell’11 agosto 2016** “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali” stabilisce **all’art.4** comma 1 lettera a) *“Il Sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dai due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore”*;
 - b) *al comma 1 bis le parole “o del presidente della provincia regionale” sono soppresse;*
 - c) *al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi del comma 4 dell’articolo 11.”*
2. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*;
- che **l’art. 5** della sopradetta L.R. n.17/2016 stabilisce “All’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.”*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.”;

c) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali del sessanta per cento dei consiglieri assegnati o, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4. Ai fini di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 10.

2 bis. La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario ai sensi del comma 4.”;

d) al comma 4 le parole “del Presidente della Provincia, delle rispettive Giunte e dei rispettivi Consigli” sono sostituite dalle parole “della rispettiva giunta e del rispettivo consiglio” e le parole “degli articoli 55 e 145” sono sostituite dalle parole “dell'articolo 55”.

- Che l'art. 6 della citata legge apporta modifiche all'art.10 della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali;

- Che l'art. 7 della sopradetta legge “Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi degli amministratori locali” prescrive:

“1. All'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “si protraggano oltre le due” sono sostituite dalle parole “si protraggano oltre l'una”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e dagli statuti dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta.

Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”;

c) al comma 3 le parole “o provinciali” sono soppresse ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della riunione ed il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.”

- Che **Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7** recante “Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali” ha previsto: al co. 2, a modifica del co. 1 dell'art. 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, *che la cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.*”; al co. 3, a modifica del co. 2 dell'art. 11, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, *che la cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale;* l'abrogazione dell'art. 2 della L.R. 29/03/2017, n. 6 inerente l'interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali;

Visto il D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. che ha introdotto nuovi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente Statuto del Comune di Castellana Sicula, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 15.12.2003 e 79 del 22/12/2003 pubblicato in G.U.R.S. parte I del 30.04.2004 n. 19 e integrato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/11/2009 pubblicato in G.U.R.S. parte I n. 22 del 07.05.2010.

Ritenuto di dover provvedere in merito adeguando lo Statuto Comunale alle disposizioni contenute nella L.R. n.11/2005, n.17/2016 e n.7/2017, onde renderlo coerente con il quadro normativo di riferimento.

Dato atto che ai sensi dell'art.1 lett.a) della L.R. 48/91 l'iter che si segue per l'adozione degli statuti comunali va seguito anche per le modifiche statutarie.

Dato atto che le modifiche apportate sono state esaminate dalla I Commissione Affari Generali con esito favorevole.

Vista la l.r. n. 48 del 16/12/91, la quale, all'art. 1, 1° comma, lett. a), così come modificata dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 30/2000, stabilisce: “omissis... gli schemi degli Statuti Comunali e Provinciali devono essere predisposti dalle giunta entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di Statuto Comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati, di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni o proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. omissis”.

Vista la delibera di giunta comunale n. 6 del 31.01.2019 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione schema di modifica e integrazione dello statuto del Comune di Castellana Sicula”.

Visto l'avviso pubblico del 05.02.2019 prot. n. 1464 con cui si consentiva a tutti i cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Dato atto, come da attestazione dell'Ufficio protocollo, che non sono pervenuti entro i termini di cui sopra alcuna osservazione o proposta.

Ritenuto che sulla base di quanto dispone l'art. 6, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 lo Statuto deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e ove non si raggiunga il predetto quorum la votazione deve essere ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni con l'ulteriore fase procedimentale, la quale prevede che lo statuto sia approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Visto l'OO.EE.LL.

Vista la L.R. 11.12.1991 n 48

Visto il D.lgs. 267/00

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare lo schema del vigente statuto comunale con le modifiche apportate nelle parti sotto indicate:

- a) Art. 17 commi 1,2,3 “ *Albo pretorio ed informazione*”aggiungere:
 - *E' istituito l'Albo pretorio elettronico.*
 - *Sono pubblicati all'Albo pretorio elettronico le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i regolamenti comunali, nonché gli atti, anche di altri Enti ed organismi pubblici e privati, soggetti a tele formalità.*
 - *I documenti pubblicati all'Albo pretorio elettronico restano on line per il tempo stabilito dalla legge o dal regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in quindici giorni.*
- b) Art. 35 commi 2 ,3 “*Diritto di accesso e di informazione*”aggiungere:

- *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il diritto di accesso è regolato dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 come modificato dal D.lgs. 25.05.2016 n. 97 e ss.mm.ii.
L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.*
 - *Il Regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.*
- c) Art. 48 commi 2, 5, 12 "Composizione della giunta" aggiungere:
- *La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di genere.*
 - *Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.*
 - *La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La carica di Assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della Giunta municipale arrotondata all'unità inferiore.*
- d) Art. 55 commi 8, 9 "Il Presidente" aggiungere:
- *Nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi (2/3) dei componenti del consiglio Comunale determina la cessazione della carica del Presidente.*
 - *Nel caso di accoglimento della mozione si procederà a nuova elezione del Presidente nella seduta immediatamente successiva con le modalità previste per la prima elezione del Presidente; sino alla nuova elezione rimane in carica il Vice Presidente onde assicurare il normale funzionamento dell'organo.*
- e) Art. 71 "Programmazione" sostituire:
- In applicazione del principio contabile della programmazione il Comune redige il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*
- Il principio applicato della programmazione lo definisce come lo strumento che permette:*
- *l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;*
 - *costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.*
- Il principio contabile della programmazione, tramite il DUP, cerca di perseguire i seguenti obiettivi:*
- *definire la programmazione strategica dell'ente, sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente e del gruppo pubblico locale;*
 - *tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull'orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;*
 - *raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa.*
- f) Art. 88 comma 1 "Organo di revisione":

Il Consiglio Comunale sceglie l'Organo di Revisione Contabile secondo i requisiti e le modalità previsti dalla normativa regionale vigente in materia e secondo la fascia di appartenenza dell'Ente Comune.

2. di dare atto che le modifica e le integrazioni di cui in dispositivo entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on – line .
3. di dare atto che lo Statuto, così come modificato con il presente atto, sarà pubblicato all'Albo pretorio on – line del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia e ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piera Mistretta



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Proponente : Segretario Generale

OGGETTO: Esame ed approvazione schema di modifica e integrazione dello Statuto del Comune
di Castellana Sicula

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Lì 15 marzo 2019

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Piera Mistretta

Il Presidente introduce il punto posto all'odierno o.d.g. e comunica al Consiglio che la proposta di deliberazione è stata esitata favorevolmente dalla 1^a Commissione e cede la parola alla Consigliera Gulino Giuseppina che relazione in merito alle modifiche apportate in Commissione. Fa presente inoltre, che si apporterà emendamento in seguito all'approvazione della L.R. 3/2019 che ha modificato la composizione della giunta Comunale

Il Presidente dà lettura degli articoli che vengono modificati dalla normativa _____ nel tempo, quindi apre il dibattito

Il Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, pone ai voti la proposta di deliberazione posta all'o.d.g.

Presenti: 11 Votanti: 11
Favorevoli: 8 Astenuti: 3 (Giacomarra Francesco – Ventimiglia Calogero e Pizzuto Angelo)

Con voti n. 8 favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta, e quindi avendo ottenuto la maggioranza dei due terzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Segretario Generale;
Visto il parere tecnico espresso sulla predetta proposta;
Visto l'esito della votazione, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta avente ad oggetto: “**Esame e approvazione schema di modifica e integrazione dello Statuto del Comune di Castellana Sicula**” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge